



Comune di Cressa (NO)

Pagamento TARI – Tassa sui rifiuti

Oggetto	Pagamento TARI – Tassa sui rifiuti
Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria	Ufficio Tributi Via Jean De Fernex n. 13 e-mail: ragioneria@comune.cressa.no.it PEC: cressa@cert.ruparpiemonte.it Apertura al Pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13:00 Al Lunedì al Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Nome Responsabile Procedimento	Viviana Gentina Telefono: 0322863610 e-mail: ragioneria@comune.cressa.no.it PEC: cressa@cert.ruparpiemonte.it
Descrizione	La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva. La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Presupposto	Il presupposto della TARI – Tassa sui rifiuti è il possesso o la



	detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani <i>[art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]</i> .
Soggetti passivi	La TARI – Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile <i>[art. 1, comma 642, della Legge n. 147 del 2013]</i> . In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Base imponibile	Il calcolo della TARI – Tassa sui rifiuti viene calcolata sulla superficie, il nucleo familiare e le tariffe
Tariffe	Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Dichiarazione	L'obbligo di presentare la dichiarazione riguarda l’inizio, la variazione e la chiusura del presupposto.
Versamenti	Le scadenze di pagamento della TARI – Tassa sui rifiuti vengono definite annualmente dal Consiglio Comunale e vengono pagate tramite Modello F24 notificato dal comune